Civile Ord. Sez. 2 Num. 27257 Anno 2017

Presidente: MATERA LINA
Relatore: FEDERICO GUIDO

Data pubblicazione: 16/11/2017

ORDINANZA

sul ricorso 4859-2014 proposto da:

elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'avvocato STEFANO che rappresentato e difeso dall'avvocato DANILO

- ricorrente -

contro

was the same of

2017

2249

9R

- intimati -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di PESARO, depositata il 23/01/2014, R.G.n. 2685/13;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2017 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

In fatto e diritto.

propone ricorso per cassazione, con due motivi, nei confronti della dott. Le e di compensi al l'ordinanza del Presidente del Tribunale di Pesaro, depositata il 23.1.2014, con la quale è stata respinta l'opposizione ex art. 170 T.U. Spese di giustizia, proposta dall'odierno ricorrente avverso il decreto di liquidazione dei compensi al ctu dott. Le in relazione all'incarico avente ad oggetto l'indagine psicologica in vista della decisione sull'affidamento dei figli nell'ambito di un procedimento di separazione personale tra i coniugi.

Il *primo motivo* di ricorso denuncia la violazione del Dpr 30.5.2002 n.115 e dell'art. 4 1.319/1980 ex art. 360 n.3) cpc, censurando il provvedimento impugnato per non aver applicato nella liquidazione dell'onorario l'art. 24 in materia di consulenza psichiatrica, ma il criterio residuale del compenso a vacazioni di cui all'art. 4 1.319/1980.

Il secondo motivo denuncia l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all'art. 360 n.5) cpc, avuto riguardo al fatto che il Tribunale di Pesaro ha ritenuto applicabile al caso di specie l'onorario a vacazione, così discostandosi, senza fornire alcuna motivazione, dal contrario orientamento di legittimità, richiamato nell'opposizione ex art. 170 TU spese di giustizia dallo stesso ricorrente.

I motivi, che in virtù dell'intima connessione vanno unitariamente esaminati, sono infondati.

E' infatti vero che questa Corte ha affermato che in tema di onorari dovuti al consulente tecnico d'ufficio, l'incarico avente ad oggetto k S l'indagine di carattere psicologico in vista della decisione sull'affidamento dei figli nell'ambito di un procedimento di separazione personale tra i coniugi deve farsi rientrare, per analogia, nell'ipotesi contemplata dall'art. 24 del d.m. 30 maggio 2002 per la consulenza in materia psichiatrica, essendo possibile, data la prossimità delle situazioni, ricondurre tale indagine alla voce specificamente indicata in tariffa. (Cass. 878/2011).

La stessa sentenza, peraltro, in conformità al consolidato indirizzo di questa Corte, ha rilevato che il criterio di determinazione dell'onorario in base alle vacazioni, di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, può trovare applicazione, in via sussidiaria e residuale, non solo ove manchi una previsione delle tariffe, ma anche laddove non sia logicamente giustificata e possibile un'estensione della ipotesi tipiche di liquidazione in base al criterio degli onorari fissi o variabili (Cass.17685/2010).

Questa Corte ha inoltre precisato che la decisione di liquidare gli onorari "a tempo" e non "a percentuale" è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata (Cass. 6019/2015.

Orbene, nel caso di specie il Presidente del Tribunale di Pesaro ha adeguatamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto di applicare il criterio " a vacazione" piuttosto che il parametro di cui all'art. 24 della tariffa compensi Ctu, evidenziando la peculiarità delle concrete modalità di espletamento della consulenza nel caso di specie e la sua complessità, onde la stessa non poteva ritenersi riconducibile ad una "consulenza psichiatrica" in senso stretto.

Il giudice ha infatti evidenziato che l'indagine peritale non si è limitata ad un esame della persona ed alla descrizione del suo stato di salute, ma 1

ha avuto ad oggetto l'accurata analisi delle relazioni interpersonali del minore all'interno del nucleo familiare e si è svolta mediante l'effettuazione di ben 26 incontri, comprensivi di visite domiciliari e formulazione di test.

Tali particolari modalità di svolgimento dell'incarico, implicano che esso, come ben evidenziato, con motivazione logica, coerente ed adeguata nel provvedimento impugnato, non appare strettamente riconducibile alla ipotesi tipica di liquidazione di cui all'art. 24 D.M.30.5.2002, traducendosi in una indagine assai più ampia e complessa, che abbraccia l' esame delle relazioni del minore non solo in ambito familiare, ma anche con riferimento alle relazioni esterne, all'ambito scolastico, al fine della valutazione della capacità genitoriale e del miglior regime di affidamento del minore medesimo.

Il ricorso va dunque respinto.

Considerato che gli intimati non hanno svolto, nel presente giudizio, attività difensiva non deve provvedersi sulle spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater Dpr 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 21 settembre 2017